



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA

DECRETO N. 24/2016

IL CONTRAMMIRAGLIO (CP) – DIRETTORE MARITTIMO DELLE MARCHE

- VISTO:** l'art. 91 del Codice della Navigazione;
VISTI: gli artt. 130, 131, 132, e 134 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione;
VISTO: il proprio Decreto n. 01/2015 in data 07/01/2015;
VISTO: il Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in data 24.09.2002;
VISTO: il dispaccio n° M_INF.VPTM/34726 del 22.12.2016 della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

D E C R E T A

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

A) Tariffe Ancona Porto

1) *Servizio reso a bordo:*

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2017 - 2018
0 - 500	85,01
501 - 1.000	88,72
1.001 - 2.000	114,89
2.001 - 3.500	154,13
3.501 - 5.000	183,09
5.001 - 7.000	215,77
7.001 - 10.000	299,83
10.001 - 15.000	376,42
15.001 - 20.000	464,22
20.001 - 25.000	510,00
25.001 - 30.000	555,75
30.001 - 40.000	615,54
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro	85,01

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto “TR (RO-RO) merci” e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2017 - 2018
0 - 500	72,90
501 - 1.000	76,09
1.001 - 2.000	98,52
2.001 - 3.500	132,18
3.501 - 5.000	157,01
5.001 - 7.000	185,03
7.001 - 10.000	257,12
10.001 - 15.000	322,81
15.001 - 20.000	398,11
20.001 - 25.000	437,36
25.001 - 30.000	476,60
30.001 - 40.000	527,88
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro	72,90

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF)

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Decreto Ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2017 - 2018
0 - 500	19,63
501 - 1.000	20,55
1.001 - 2.200	32,70

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF, ai sensi del comma 2° e 3° dell’art. 4 del Decreto Ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente.

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2017 - 2018
2.201 - 3.500	80,33
3.501 - 5.000	95,27
5.001 - 7.000	112,08
7.001 - 10.000	155,99
10.001 - 15.000	196,15

B) Tariffe rada di Falconara Marittima

1) Servizio reso a bordo

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2017 - 2018
0 - 500	105,55
501 - 1.000	133,56
1.001 - 2.000	163,46
2.001 - 3.500	215,76
3.501 - 5.000	269,01
5.001 - 7.000	337,19
7.001 - 10.000	396,04
10.001 - 15.000	538,01
15.001 - 20.000	674,38
20.001 - 25.000	768,71
25.001 - 30.000	865,87
30.001 - 40.000	936,85
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro	85,00

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF)

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base € 2017 - 2018
0 - 500	35,50
501 - 1.000	38,28
1.001 - 2.200	46,70
2.201 - 3.500	75,52
3.501 - 5.000	94,15

C) Tariffe di Ancona monoboa

1) Servizio reso a bordo

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T.
delle navi pilotate

Tariffa base €
2017 - 2018

0 -	500	114,88
501 -	1.000	147,58
1.001 -	2.000	181,20
2.001 -	3.500	234,44
3.501 -	5.000	296,10
5.001 -	7.000	369,89
7.001 -	10.000	434,33
10.001 -	15.000	590,32
15.001 -	20.000	739,76
20.001 -	25.000	848,11
25.001 -	30.000	951,79
30.001 -	40.000	1030,25
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		94,33

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

Articolo 2

La Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, fornisce un metodo unico per il calcolo della stazza lorda internazionale della nave, attestata da un certificato internazionale di stazzatura rilasciato dall'Amministrazione competente di ogni Stato aderente alla Convenzione. Pertanto si adotta il parametro della stazza lorda internazionale (da esprimere in GT) proprio in considerazione del fatto che essa viene calcolata con lo stesso metodo in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione.

Ne deriva che il sistema per la commisurazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio per tutte le navi, ad eccezione delle navi traghetto, sarà articolato nel modo seguente:

- a) Per le navi dotate di certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio, dovranno intendersi riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.
- b) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = KIV \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } KI = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10} V \text{)}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa delle irreperibilità dei dati in essa ricompresa, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n. 653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = VE \times a \quad \text{dove} \quad VE = L \times B \times H$$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;
 B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
 H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
 a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
Fino a	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 ed oltre	0,28

Per le navi traghetto, il sistema di commisurazione delle tariffe sarà articolato, secondo le modalità di seguito indicate:

il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri (Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)	0,75
Traghetti merci Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Container Ships Ro-Ro Cargo Ferries Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)	0,75

Articolo 3

Alle navi da guerra, alle navi ospedali nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art. 1 calcolate sulla base della stazza lorda. In mancanza del dato della stazza lorda, si farà riferimento alla “**stazza standard**”, determinata con le modalità di cui alla Circolare n. 546642 del 27 Ottobre 1971 ed individuabile nelle tabelle alla stessa allegate.

Articolo 4

Alle tariffe base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

A – per fuori orario:

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica;
- 3) il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi:

il 1° gennaio il 06 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua il 25 aprile il 1° maggio il 2 Giugno il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui al punto 2);

- 4) il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima Domenica di Novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° novembre (festa di Ognissanti) cada di domenica.

B – Per carichi pericolosi:

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
- a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^a classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n. 1008 o ad esse assimilabili;
- b) a navi vuote e non munite del certificato generale di “gas – free” valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008.

C – Per prestazioni effettuate con secondo pilota:

Il 50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

D – Manovre senza macchina/movimenti:

- a) Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1.
- b) Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 (una) ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

E – Pontoni con carichi eccezionali:

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

F – Pontile di Falconara:

Per gli ormeggi al pontile di Falconara è dovuta una maggiorazione del 25% della tariffa base di cui all'articolo 1, punto B) quando viene richiesto al pilota di suggerire la manovra direttamente dal posto di manovra a poppa.

Articolo 5

I compensi spettanti nei casi previsti dagli art. 130, 131, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

1. quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Ancona, qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori del limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	28,58
- per navi da 2.001 G.T. in poi	30,81

b) se la prestazione viene effettuata a distanza superiore alle tre miglia del limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	38,67
- per navi da 2.001 G.T. in poi	40,35

2. Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni a terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	55,49
- per navi da 2.001 G.T. in poi	59,42

3. Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle due ore in porto e alle cinque ore a Falconara, è dovuto un compenso uguale al 25% della base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4. Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è uguale a:

	Euro
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	28,58
- per navi da 2.001 G.T. in poi	30,81

al pilota è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5. Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi: 50% della tariffa base in porto; 100% della tariffa base a Falconara. La partenza o il movimento della nave, si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa senza che sia iniziata la manovra.
6. Quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi in ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

7. Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo oltre un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Articolo 6

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, etc. esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuta al pilota oltre alla tariffa base di pilotaggio:

	Euro
- per navi da 0 a 2.000 G.T.	55,49
- per navi da 2.001 G.T. in poi	59,42

Articolo 7

I compensi di cui agli Artt. 5 e 6 hanno carattere forfetario, e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 4.

Articolo 8

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 5° approdo	100% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1);
dal 6° al 20° approdo	80% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1);
dal 21° al 40° approdo	70% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1);
oltre il 40° approdo	60% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1).

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art.1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave.

Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

Articolo 9

(termini per il pagamento e conseguenze del loro mancato rispetto)

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare nel decreto legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'autorità marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Ferme restando le conseguenze previste dalla citata normativa nel caso di mancato rispetto dei termini, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 8 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi, perdono il beneficio della riduzione dal trimestre successivo a quello in cui sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento.

Il presente Decreto entra in vigore a far data dal 01.01.2017 ed abroga e sostituisce il Decreto citato in premessa.-

Ancona, li 27.12.2016

***P. IL DIRETTORE MARITTIMO
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA t.a.***

***F.to IL COMANDANTE IN II^
C.V. (CP) Luigi PICCIOLI***